

Roma, 02/04/2026  
Prot. n. 04/03/SN

Spett.le  
**Elior Ristorazione S.p.A.**  
Divisione Itinere

e, p.c. **Gruppo FSI Trenitalia**

**Oggetto:** Contestazione COM2026RES13 Rev.0 – Comunicazione aziendale “Tempi Accessori” – Diffida ex art. 28 L. 300/1970

La scrivente Organizzazione Sindacale FAST Confesal, in riferimento alla comunicazione aziendale COM2026RES13 Rev.0 del 01/04/2026 relativa alla rimodulazione dei cosiddetti “tempi accessori” del personale viaggiante, ritiene necessario evidenziare come tale intervento introduca modifiche significative all’organizzazione del lavoro. Le nuove disposizioni incidono infatti sulle modalità di svolgimento della prestazione, sui carichi di lavoro, sull’articolazione delle attività a bordo e, più in generale, sulle condizioni operative del personale.

Tali modifiche risultano adottate in modo unilaterale, nonostante il confronto sindacale sia ancora in corso. Ciò rappresenta una violazione del sistema di relazioni industriali previsto dal CCNL Mobilità – Area Attività Ferroviarie, che attribuisce alla preventiva informazione e al confronto con le organizzazioni sindacali tutte le materie riguardanti l’organizzazione del lavoro, la programmazione e la modifica dei turni, la distribuzione dei carichi e ogni intervento che incida sulle condizioni di esecuzione della prestazione del personale viaggiante.

Per queste ragioni la comunicazione aziendale in oggetto, eludendo l’informativa nei confronti del sindacato e il successivo confronto, viola le regole pattuite preventivamente tra le parti proprie dell’ordinamento intersindacale.

L’insieme delle condotte descritte non rappresenta una semplice inosservanza, ma determina una lesione concreta e attuale della libertà e dell’attività sindacale, comprimendo il diritto all’informazione e al confronto su materie riservate alla contrattazione collettiva. Per tali ragioni, si configurerebbe una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 300/1970.

La scelta aziendale risulta altresì in contrasto con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro (artt. 1175 e 1375 c.c.), con l’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori previsto dall’art. 2087 c.c., nonché con le disposizioni contrattuali in materia di partecipazione sindacale. Le modifiche introdotte, oltre a non essere condivise, rischiano di aggravare le attività del personale viaggiante, con possibili ripercussioni sulla salute e sicurezza, sulla qualità del servizio e sulla sostenibilità dei carichi di lavoro.

Si richiama inoltre la precedente comunicazione relativa alla visibilità e pubblicazione dei turni del 27 marzo 2026 Prot. N. 03/07/SN: la gestione tardiva e incompleta degli stessi continua a compromettere la corretta organizzazione del lavoro e la tutela delle condizioni personali e familiari dei lavoratori, in violazione delle previsioni contrattuali.

La scrivente, inoltre, prende atto della **comunicazione aziendale del 2 aprile 2026, Prot. n. 165/2026/cf**, avente ad oggetto “*Visibilità turni Itinere – mese di aprile 2026*”, con la quale l’Azienda ha informato le OO.SS. che, nella medesima data, sarebbero stati resi visibili i turni del personale viaggiante Itinere relativi alla restante parte del mese di aprile, dal 10 al 30 aprile 2026.

Tale comunicazione, evidenzia tuttavia come la pubblicazione dei turni continui ad avvenire con tempistiche tali da incidere sulla possibilità per il personale di organizzare in modo adeguato la propria attività lavorativa e la gestione delle esigenze personali e familiari. La tempestiva e completa visibilità della turnazione costituisce infatti un elemento essenziale per una corretta organizzazione del lavoro e per il rispetto delle previsioni contrattuali in materia di informazione e programmazione dell’attività del personale viaggiante.

A ciò si aggiungono ulteriori criticità organizzative segnalate da diversi equipaggi, che riferiscono la presenza di servizi svolti con soli due operatori. Tra i casi riportati – a titolo esemplificativo – figurano:

- 25 febbraio: treno 9642
- 28 febbraio: treno 9532
- 1° marzo: treni 9514, 9567, 9329, 9553
- 8 marzo: treni 9567, 9554
- 11 marzo: treno 9325
- 18 marzo: treni 9611, 9532
- 19 marzo: treni 9583, 9514, 9584
- 22 marzo: treno 9325
- 23–24 marzo: treni 9519, 9626
- 25 marzo: treni 9583, 9391, 9311, 9611
- 27 marzo: treno 9325
- 28 marzo: treno 9583
- 29 marzo: ulteriori servizi, tra cui treni 9604 e 960
- 1° aprile: treni 9584 e 9567


La scrivente diffida la Società a sospendere immediatamente l’efficacia delle disposizioni contenute nella comunicazione, a ripristinare le condizioni organizzative precedenti e ad astenersi dall’adottare ulteriori interventi organizzativi in assenza del previsto confronto sindacale, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente.

Si invita inoltre la Società ad attivare con urgenza un confronto formale sulle materie oggetto della presente, a fornire tutti gli elementi informativi necessari a una valutazione completa e trasparente e a dare riscontro puntuale alle circostanze segnalate, con particolare riferimento alla composizione degli equipaggi.

In mancanza, saremo costretti a tutelare gli interessi collettivi di cui siamo portatori nelle sedi opportune, con maggior costi a Vostro esclusivo carico.

Distinti saluti

**Il Segretario Nazionale**



sede operativa via Prenestina n° 170 – 00176 Roma  
Tel: 06.89535974 - 06.89535975 --- fax: 06.89535976  
e-mail: [sg@sindacatofast.it](mailto:sg@sindacatofast.it) --- p.e.c: [sg@pec.sincadatofast.it](mailto:sg@pec.sincadatofast.it)

